

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI PLESSO

ART. N.1

Il Consiglio d'Istituto è così composto:

- **PRESIDENTE:** un genitore (eletto nella prima riunione del Consiglio)
- **MEMBRI DI DIRITTO:** il Gestore, il Direttore
- **MEMBRI:**
 - docenti Sc.dell'Infanzia
 - docenti Sc.Primaria
 - un genitore per ogni sezione della Sc.dell'Infanzia
 - un genitore per ogni classe della Sc.Primaria

ART. N.2

Il Consiglio d'Istituto è un organo elettivo ad eccezione del Gestore e del Direttore. Esso rimane in carica un triennio, ma può anche essere riconfermato.

La forma elettiva, nella Scuola non statale, è libera: lo stesso Consiglio d'Istituto ne indica di volta in volta le modalità.

ART. N.3

I compiti del Consiglio d'Istituto:

- all'inizio dell'anno scolastico, o nel corso di esso, discute su quanto viene proposto dai rispettivi Collegi Docenti (Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria):
 - criteri per la programmazione;
 - attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche;
 - prospettive e possibilità in rapporto alla Legge sull'autonomia.

Tutto su indicazioni date o in funzione delle esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico o proposte dall'esterno.

Verranno presi in considerazione, dando un proprio giudizio ed indicandone le modalità, corsi di recupero e di sostegno, libere attività complementari, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

- Delibera sulle priorità, una volta avuto parere favorevole dal Gestore e la somma a disposizione da poter usare, in ordine agli acquisti o rinnovo delle attrezzature, in relazione ai sussidi didattici ed altro materiale strumentale o di consumo, dopo aver ascoltato ed esaminato la relazione del Direttore e delle altre unità didattiche responsabili.

ART. N. 4

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- Ogni Consigliere ha facoltà di presentare mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività della Scuola.

Se l'argomento è di una certa rilevanza, deve essere presentato al Presidente, perché se ne faccia oggetto di proposta al prossimo ordine del giorno.

- **Ciascun membro deve impegnarsi. a valorizzare, incoraggiare e saper apprezzare lo sforzo degli altri, in modo da rendere il lavoro del Consiglio costruttivo e sereno, contribuendo a creare un clima di collaborazione e di reciproca fiducia.**
- Tutti i membri del Consiglio hanno il dovere di partecipare attivamente alle sedute ed alla vita scolastica. Viene comunque considerato assente ingiustificato il Consigliere che non faccia pervenire motivata giustificazione telefonica o verbale. I Consiglieri, che per varie ragioni vogliono lasciare l'incarico, devono presentare la richiesta scritta al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta. Le dimissioni potranno essere ritirate fino a quando il Consiglio non avrà deliberato di accettarle. Nel frattempo il dimissionario può partecipare alle riunioni. I consiglieri non possono esimersi dal partecipare a Commissioni di studio, a gruppi di lavoro o ad altri incarichi affidati dal Consiglio, salvo che per giustificati motivi riconosciuti validi dal Consiglio stesso.

ART. N.5

Il Consiglio d'Istituto, ordinariamente, si riunisce ogni tre mesi e straordinariamente su iniziativa del Presidente e dei Consiglieri, qualora se ne presenti la necessità. Dette riunioni possono essere decise anche di volta in volta.

Ogni convocazione deve essere preceduta dalla consegna dell'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare.

ART. N.6

VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In mancanza del numero legale la seduta viene rinviata in seconda convocazione.

Le votazioni sono a maggioranza assoluta. Gli astenuti sono esclusi dal computo dei votanti. Se il numero degli astenuti supera la metà dei presenti, la votazione non è valida.

ART. N.7

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti a mancare per qualsiasi motivo, o che abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi tra i non eletti, oppure, su proposta del Consiglio stesso, si scelgono da una rosa di nomi disponibili.